PROCEDURE GENERALI DI INTEGRAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI

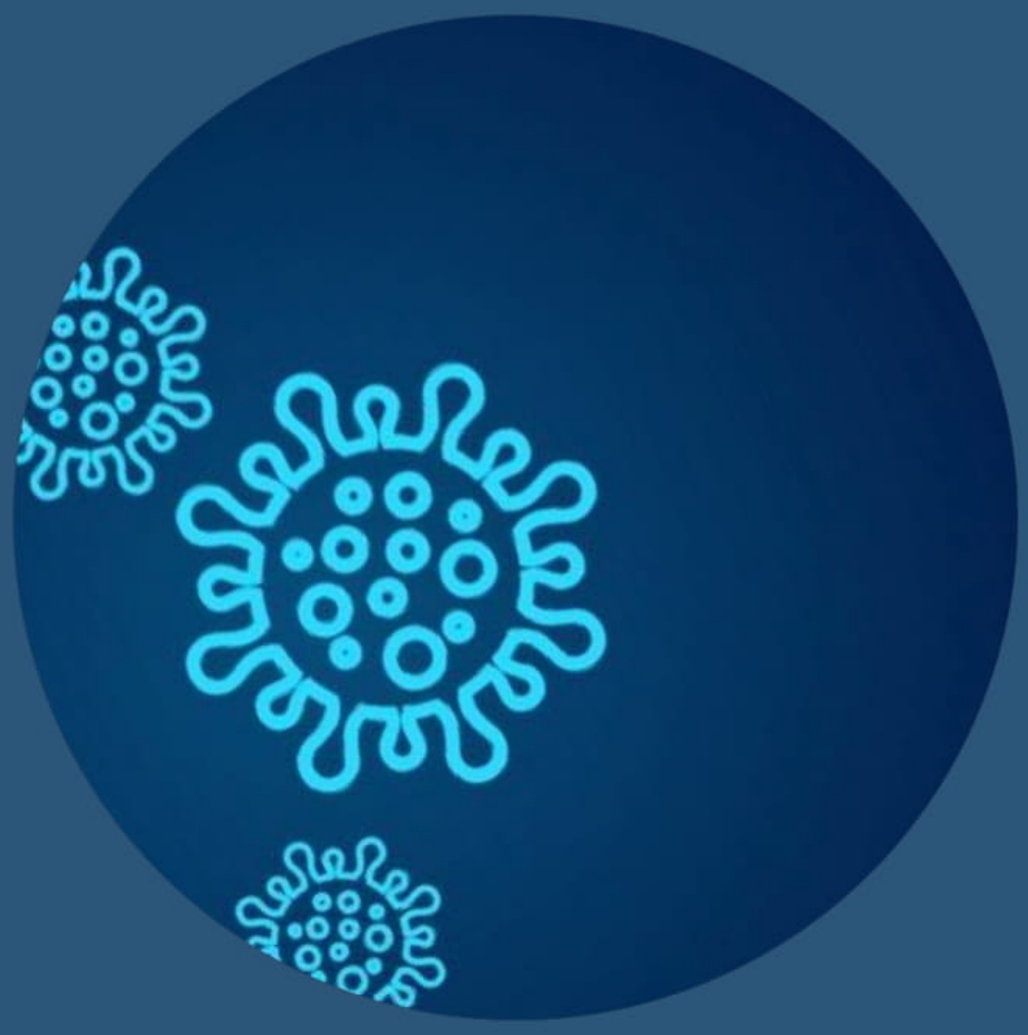

AD USO ESCLUSIVO DELLA AZIENDE ASSOCIATE CNA

Prodotto Dalla Società CNA Ambiente E Sicurezza SRL

PROCEDURE GENERALI DI INTEGRAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI

L'obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale sanitario, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati.

INDICE

PREMESSA	2
DEFINIZIONI	3
INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E SUOI COLLABORATORI) – MISURE DI SICUREZZA	4
SCENARI PLAUSIBILI IN AMBITO LAVORATIVO ED AZIONI CONSEGUENTI	5
DEFINIZIONI DI CASI e GESTIONE DEL CASO SOSPETTO	6
PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI	7
DECALOGO SUL CORONAVIRUS	7
PROCEDURA PER L'IGIENE DELLE MANI	8
QUANDO E' NECESSARIO L'USO DELLA MASCHERINA	11
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI	12
NORMATIVA	14
BIGLIOGRAFIA E FONTI	14

PREMESSA

- Considerata l'evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia di COVID-19 e l'incremento del numero di casi sul territorio regionale;
- Considerato il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto riguarda le disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
- Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020
- Ferme restando, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico";
- Ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative per l'adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull'intero territorio regionale finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19, nelle more dell'emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente prevarranno sulle indicazioni del presente documento, nella piena consapevolezza che la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali;
- Considerato che l'ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo);
- Considerato che è operativo l'intero sistema di sorveglianza internazionale, nazionale, regionale e locale, e che le istituzioni preposte alla gestione operativa dell'epidemia e alla individuazione dei casi e dei contatti sono rappresentate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale territorialmente competenti;

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, coerenti con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità1, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all'integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

Si rammenta, inoltre, che per informazioni sono stati attivati il il numero nazionale di pubblica utilità (1500), il numero verde regionale (Toscana 800 55 60 60 – Liguria 112), i numeri verdi delle singole aziende sanitarie locali, e che per valutazioni è a disposizione il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale.

DEFINIZIONI

Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, meno rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 "COVID-2019. Aggiornamento", comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali[2])

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

[2] European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 February 2020, disponibile all'indirizzo https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov

INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E SUOI COLLABORATORI) – MISURE DI SICUREZZA

Si riportano alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive, da mettere in atto anche se l'infezione da SARS-CoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l'azienda è operativa.

- La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico.

In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell'epidemia.

- Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):

- ***favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto "lavoro agile" o "smart working");***
- ***evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;***
- ***privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);***
- ***regolamentare l'accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).***

- Inoltre disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

- ***evitare contatti stretti[3] con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;***
- ***sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;***
- ***disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.***

- Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure di seguito riportate:

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso diipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

[3]Per la definizione di "contatto stretto" si fa riferimento ai criteri applicabili riportati in precedenza

SCENARI PLAUSIBILI IN AMBITO LAVORATIVO ED AZIONI CONSEGUENTI

▪ **Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro**:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

▪ **Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto**[4] **con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro**:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

▪ **Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**
gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

▪ **Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.

▪ **Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa:**
disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

▪ **Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa:**
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DEFINIZIONI DI CASI e GESTIONE DEL CASO SOSPETTO

Caso sospetto. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: storia di viaggi o residenza in Cina;
oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19;
oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19. Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso probabile. Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pancoronavirus.

Caso confermato. Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione. La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Nel'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.
Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:
evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
se disponibile fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
lavarsi accuratamente le mani (rif. procedure di seguito);
prestare particolare attenzione alle superfici corporee che possono eventualmente essere venute a contatto con fluidi / liquidi organici del malato (secrezioni respiratorie, urine etc….) far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta eventualmente utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in contenitore apposito con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Nel caso in cui il Datore di lavoro venga informato dalle Autorità Sanitarie Locali che un suo dipendente o altra persona che negli ultimi 15 gg lavorativi ha avuto accesso ai luoghi di lavoro, è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID – 19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate.

PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI
Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative.
Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall'autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.
Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:

Scrivanie	Porte
Sedie	Muri
Schermi	Finestre
Tavoli	Maniglie
Tastiere	Telecomandi
Pulsantiere	Interruttori
Telefoni	Tutte le altre superfici esposte

DECALOGO SUL CORONAVIRUS

Nell'ambito della corretta informazione e delle procedure che il Datore di Lavoro è tenuto a rendere disponibili ai propri dipendenti rientra sicuramente il decalogo sul "coronavirus" che l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno messo a disposizione sui propri siti rispetto ai corretti comportamenti da adottare e che qui per comodità si riproduce:

- § Lavati spesso le mani;
- § Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- § Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;
- § Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;
- § Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- § Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- § Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;
- § I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- § Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;
- § Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

PROCEDURA PER L'IGIENE DELLE MANI

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.
Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute).
Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.

Ministero della Salute

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

ccm
Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**

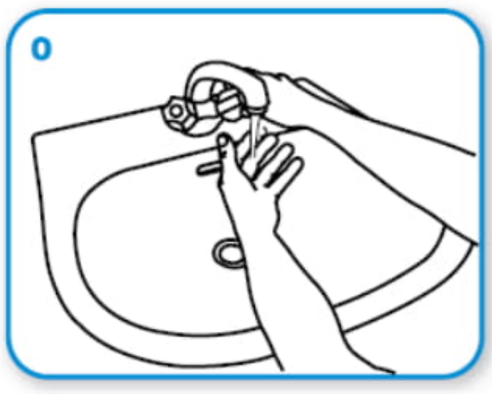

Bagna le mani con l'acqua

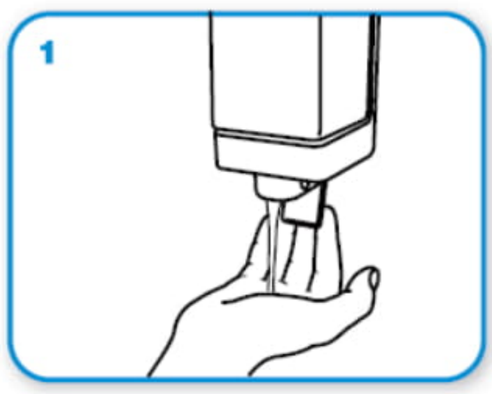

applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

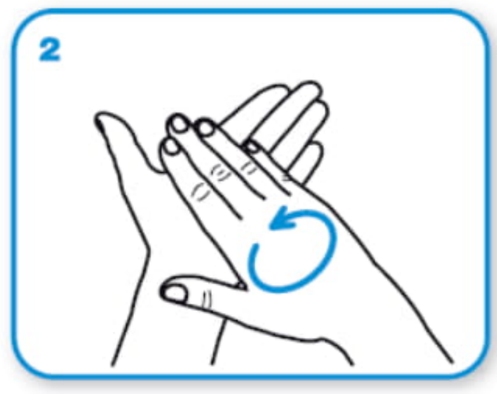

friziona le mani palmo contro palmo

il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

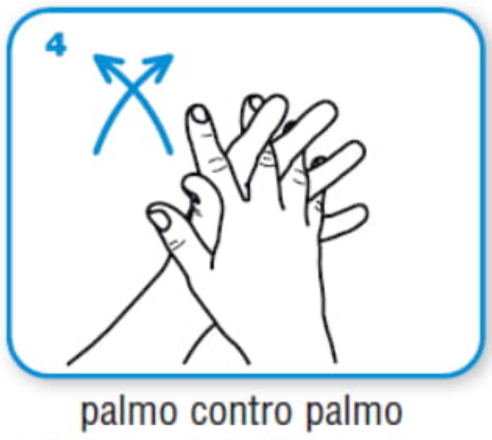

palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

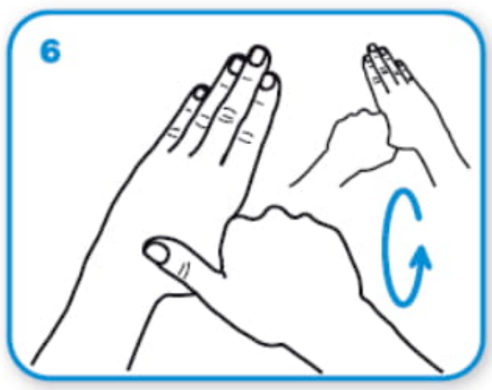

frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

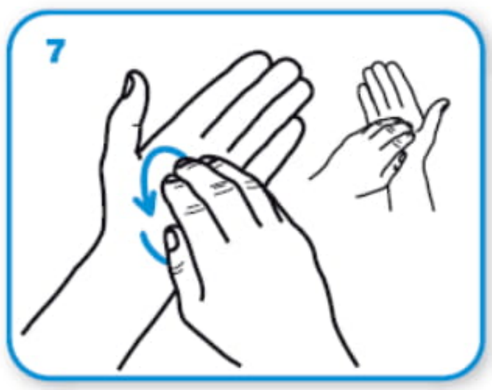

frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

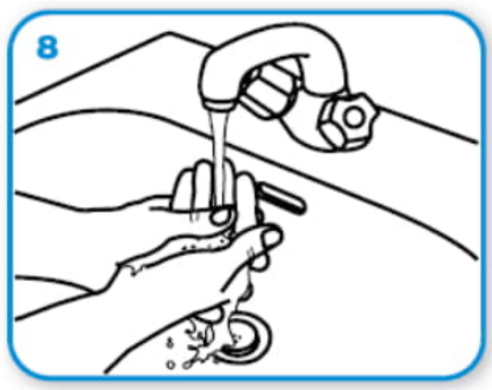

Risciacqua le mani con l'acqua

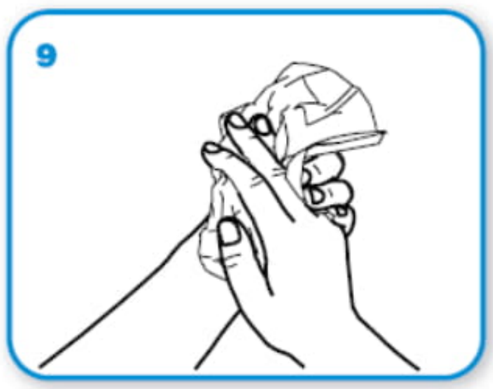

asciuga accuratamente con una salvietta monouso

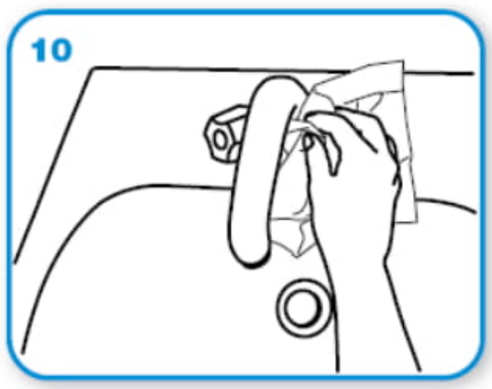

usa la salvietta per chiudere il rubinetto

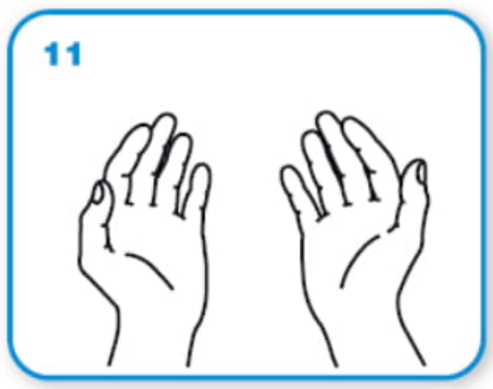

...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE for PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.

World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: mondodaglia network

Ministero della Salute

ccm
Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**

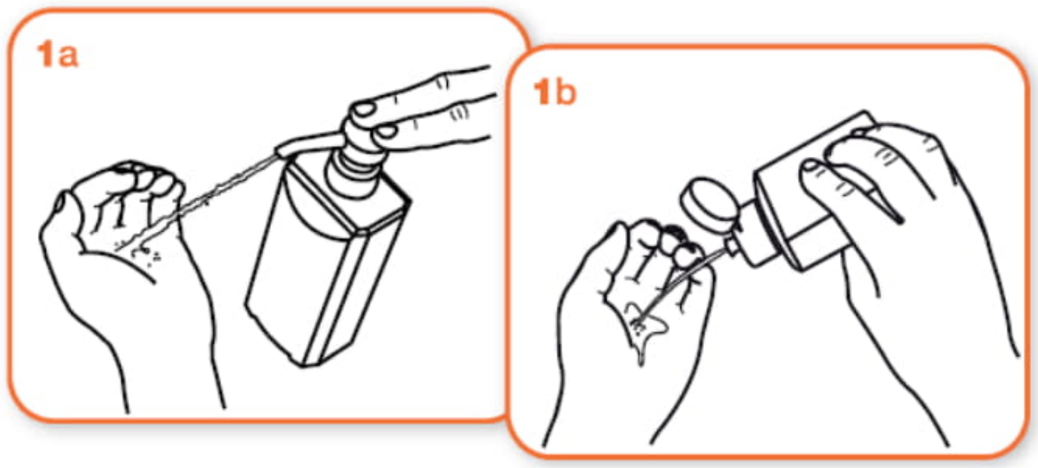

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo contro palmo

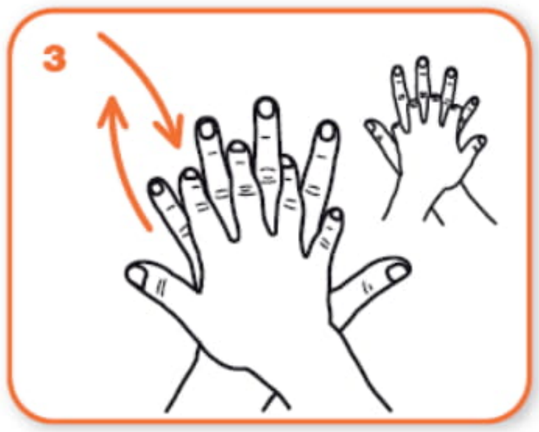

il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

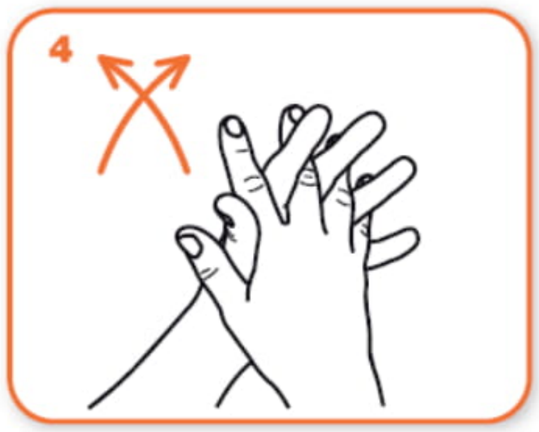

palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

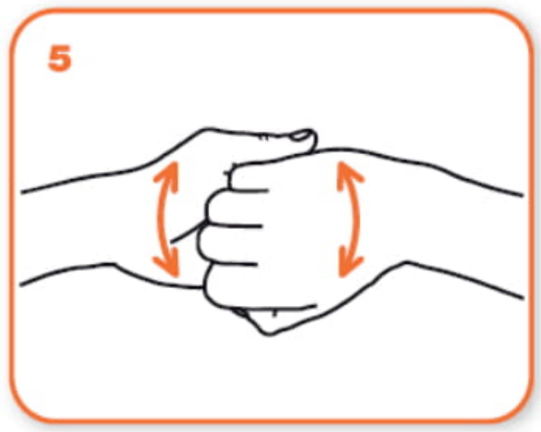

dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

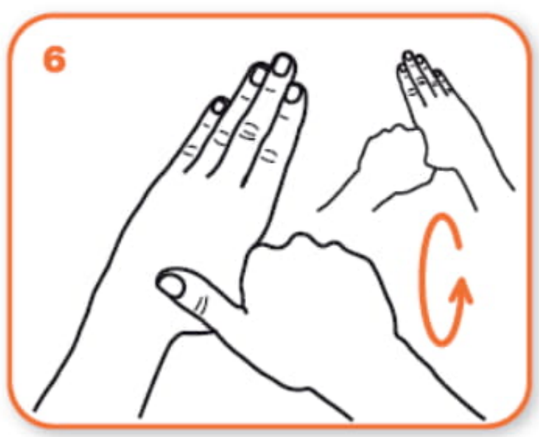

frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE for PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.

World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: moodofagile.network

QUANDO E' NECESSARIO L'USO DELLA MASCHERINA

Come indicato dal Ministero della Salute le protezioni delle vie repiratorie vanno indossate:

- § Se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie;
- § Se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratori;
- § Se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie.

L'utilizzo di mascherine e filtri facciali non è necessario per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.
L'informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. può essere effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf
e la procedura per il corretto lavaggio delle mani
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf.

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione dei principali aspetti di prevenzione del COVID-19 scaricabili dal seguente link e di immediato utilizzo per l'informazione aziendale a mezzo email, social network e whatsapp:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp

ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI

- Il personale dipendente deve predisporre il proprio ambiente di lavoro, affinchè venga assicurata una distanza di sicurezza tra le postazioni non inferiore ad 1 mt.
- Nei rapporti con il pubblico mantenere per quanto possibile una distanza di un metro particolarmente in presenza di persone con tosse o raffreddore.
- Qualora la sede lavorativa resti aperta a terzi, clienti / fornitori che si dovessero presentare con sintomi influenzali devono accedere con mascherina oppure svolgere le pratiche da casa, telefonicamente oppure in modalità telematica – indicarlo mediante apposita cartellonistica al di fuori degli uffici.
- Evitare per quanto possibile di toccarsi con le mani bocca, naso e occhi: sono questi i punti di ingresso più probabili del virus trasmesso da gocce di saliva che potrebbero essersi depositate sulle mani anche toccando una superficie o un materiale (ad esempio denaro) su cui un potenziale infettato potrebbe aver stranutito.
- In caso di tosse o starnuti evitare di coprirsi bocca e naso con le mani ma farlo con il gomito.
- Utilizzare fazzoletti a perdere e gettarli immediatamente in cestini chiusi.

- Ogni lavoratore è responsabile dell'igiene della propria postazione di lavoro, deve provvedere personalmente alla pulizia delle superfici quali scrivania, tastiera, mouse, telefono.
- Il personale eventualmente addetto alla guida dei mezzi deve provvedere a pulire a fine turno la propria postazione di guida, ovvero: volante, freno a mano, manopola a marce.
- Gli addetti al front office devono ricevere una, massimo due persone all'interno dell'ufficio, rispettando la distanza di 1 mt rispetto alla scrivania / banco di lavoro.
- Qualora la sede lavorativa resti aperta a terzi, clienti / fornitori che si dovessero presentare con sintomi quali tosse e/o difficoltà respiratorie non possono accedere ai luoghi di lavoro e devono svolgere, se possibile, le pratiche da casa, telefonicamente oppure in modalità telematica – indicarlo mediante apposita cartellonistica al di fuori degli uffici.
- Non presentarsi al lavoro in caso di sintomi quali febbre e tosse, comunicare al datore di lavoro le proprie condizioni di salute, contattare il medico di famiglia e, se necessario, mettersi in contatto con il medico competente aziendale.
- Il personale che opera sul territorio durante la pausa lavorativa deve evitare luoghi affollati e contatti stretti con utenti.
- L'impresa di pulizie dovrà effettuare periodici interventi di sanificazione, a cadenza programmata con l'azienda.
- Qualsiasi lavoratore che rientri in Toscana dopo aver soggiornato negli ultimi 14 gg in zone a rischio epidemiologico (art. 1 DPCM 08/03/2020) deve procedere all'autoisolamento e comunicarlo e comunicarlo ai competenti come definito nell'Ordinanza n° 9 del 08/03/2020.
- Nel caso in cui i lavoratori dovessero intervenire presso terzi, prima di svolgere l'attività in loco, l'azienda si dovrà informare della eventuale presenza di casi sospetti o potenzialmente sospetti e qualora decidesse o vi fosse assoluta necessità di intervenire, le maestranze formate ed informate dovranno operare indossando DPI specifici equiparabili a quelli impiegati dal personale sanitario attivo in ambienti potenzialmente contaminati (la trattazione della tipologia di tali DPI, delle modalità di vestizione e svestizione, le prassi di intervento con essi etc…esulano dalla trattazione del presente documento per le quali si rimanda a specifiche procedure e valutazioni dei rischi aziendali da stabilirsi caso per caso).
- Evitare in modo assoluto di maneggiare contemporaneamente denaro e alimenti.

Le misure di prevenzione per il personale sono:

1 Diffusione informativa sui rischi a tutti i lavoratori

2 Affissione cartello informativo sul lavaggio frequente ed accurato delle mani (almeno 20 secondi, palmo, dorso e anche tra le dita) con acqua e sapone o con soluzione alcoolica.

3 Divieto per i lavoratori con sindromi influenzali di recarsi al lavoro

4 Limitare le attività che prevedano incontri o riunioni in ambienti ristretti

5 Sospendere fino alla fine dell'emergenza tutte le attività formative e le trasferte limitatamente alle regioni in cui vige una quarantena imposta dalle autorità

6 Mettere a disposizione nel posto di lavoro gel idroalcolico per il lavaggio delle mani secondo le indicazioni

7 Implementare le attività di pulizia delle superfici di lavoro, maniglie delle porte etc.

NORMATIVA

Di seguito si riporta l'elenco non esaustivo della normativa nazionale sul COVID-19:

- § Circolare del Ministro della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020
- § Circolare del Ministro della Salute n. 3190 del 3 febbraio 2020
- § Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020
- § Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020
- § D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"
- § D.P.C.M. n. 6 del 23 febbraio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)*"
- Decreto-Legge 02 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto riguarda le disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020

L'elenco aggiornato della normativa nazionale e regionale è consultabile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

BIGLIOGRAFIA e FONTI*

Ministero della Salute – www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Istituto Superiore di Sanità, Epicentro – www.epicentro.iss.it/coronavirus/
Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", bollettino Coronavirus – www.inmi.it/bollettino-coronavirus
Vademecum_Aias_coronavirus_vers1_5_bis del 01 marzo 2020
Regione Veneto COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari – Versione 02 del 03 marzo 2020
Ospedale Niguarda Cà Granda, "Manuale di vestizione e svestizione"
Linee Guida Lavoratori USR per il Piemonte.
Msure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria e per il miglioramento della sicurezza – USR per il Piemonte.
ASL AL Regione Piemonte, Procedura operativa "Uso di D.P.I. nella prevenzione dell'esposizione a rischio biologico degli Operatori Sanitari"
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
D.Lgs. 17/2019 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio"

*: Il testo del presente documento è estratto dalle fonti sopra citate

Carrara, 09/03/2020